



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FORLÌ

Ufficio di Presidenza

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato "lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", attualmente sino al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto, in particolare, il dettato del comma 1 dell'art. 27 del citato d.l. n. 137/2020 laddove autorizza il presidente della commissione tributaria provinciale "Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario", ad intervenire sullo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio applicando le disposizioni processuali previste nella stessa norma;

ritenuto che detta situazione di pericolo sussista anche in relazione all'attività di competenza di questa Commissione, stante il costante incremento dei casi di patologie Covit in provincia e in regione e che comunque debba tenersi nel dovuto conto della forte raccomandazione contenuta nel comma quarto dell'art. 1 del DPCM 24 ottobre 2020 che può essere anche considerata come invito, nella specie, ad aderire ad opzioni operative idonee a limitare gli spostamenti delle persone non assolutamente necessari;

preso atto che le dotazioni informatiche della Commissione non consentono la celebrazione delle udienze da remoto

dispone

quanto segue in relazione alle udienze fissate o da fissarsi nel periodo dal giorno 9 novembre 2020 al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19,

- le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti

non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;

- se viene chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
- nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia e' rinviata ad altra udienza da svolgersi con trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;
- i Presidenti dei collegi sono autorizzati a svolgere eventualmente le camere di consiglio con collegamento tra i giudici da remoto, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) attestandone il regolare e integrale funzionamento.

Si comunichi al Presidente della CTR Emilia Romagna, al PS ed i VPS, ai giudici in servizio presso la CTP di Forlì, al Direttore della CTP ed ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Direttore della Agenzia delle Entrate e al Direttore dell'Agenzia Entrate Riscossione di Forlì-Cesena nonché agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì.

Forlì, 5 novembre 2020

Il Presidente
Pietro Campanile

